Il circolo è una libera associazione, che nasce per volontà di un gruppo di cittadini, che si uniscono per perseguire uno scopo ideale, di tipo non economico (assenza di scopo di lucro). Tale tipo di associazione assume solitamente la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta, definita come organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, priva di personalità giuridica, non soggetta quindi alla tutela, patrocinio e controllo dello Stato e la cui vita interna è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati.

L'ordinamento giuridico riconosce, tutela e disciplina questa forma organizzativa sia nella Costituzione che nel codice civile.

- La Costituzione italiana riconosce e tutela l'associazionismo, nei seguenti articoli:
- art. 2 che riconosce come l'individuo forma la propria personalità, oltre che nella famiglia, anche nelle forme sociali:
- art. 9 che riconosce il diritto alla cultura e alla formazione personale dell'individuo;
- art. 18 che riconosce il diritto di associarsi.

• Il Codice Civile disciplina l'Associazione non riconosciuta attraverso gli articoli:

- art. 36 dispone che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati. Dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è stata conferita la presidenza o la direzione, secondo gli accordi statutari.
- art. 37 stabilisce che i contributi degli associati ed i beni acquisitati con questi costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo finche dura l'associazione, ne pretenderne la quota in caso di recesso.
- art. 38 precisa che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione non riconosciuta costituisce un soggetto distinto dagli associati, infatti, pur non essendo dotata di personalità giuridica, è caratterizzata da:
- * autonomia patrimoniale imperfetta (il circolo è un soggetto di diritto con una propria capacità sostanziale e processuale ma non è dotata di autonomia patrimoniale perfetta e, quindi, delle obbligazioni (debiti) assunte nei confronti di terzi risponde in modo solidale e personale chi ha agito in nome e per conto dell'ente;
- * finalità non lucrativa (il circolo non deve perseguire uno scopo di lucro soggettivo (come invece possono fare le società). E' infatti vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; gli eventuali risultati positivi della gestione devono essere, quindi, impiegati per il perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali del circolo;
- * principio di mutualità (l'attività del circolo è, infatti, principalmente svolta a favore dei propri associati)

Gli atti compiuti dagli amministratori sono imputabili all'associazione in base al rapporto di rappresentanza. L'associazione, infatti, esprime la propria volontà attraverso i suoi organi:

- assemblea;
- consiglio direttivo;
- presidente.

La volontà dell'associazione è manifestata nei rapporti con i terzi dagli organi che agiscono come rappresentanti, in nome e per conto. Il Presidente normalmente è il rappresentante legale.

Cosa possono fare circoli ed associazioni

- Promuovere iniziative in ambito sociale, culturale, musicale, teatrale, ludico ecc.;
- Attivare iniziative e progetti volti a valorizzare l'ambiente e la conoscenza del territorio;
- Organizzare attività sportive, squadre, dare vita a tornei e/o campionati;
- Gestire servizi di ristorazione per la somministrazione di alimenti e bevande in favore dei propri soci;

Come si costituisce un circolo o un'associazione:

I circoli/associazioni si costituiscono per volontà di un gruppo di persone che si riuniscono e:

- decidono le regole del loro stare insieme;
- decidono lo scopo da perseguire (praticare e diffondere una o più discipline sportive, promuovere attività assistenziale, attività culturali, ricreative, artistiche, ludiche, di intrattenimento, ecc.);
- decidono di affiliarsi ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, e sociale di livello nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni (altamente consigliato per gli innumerevoli vantaggi che ne conseguono);

Il circolo si costituisce con la redazione e la sottoscrizione da parte dei soci fondatori dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono riportare la sottoscrizione dei soci fondatori in ogni foglio e in calce.

ATTO COSTITUTIVO

Nell'atto costitutivo (vedi i modelli pubblicati nella sezione affiliazioni), i soci manifestano la loro volontà di costituire l'associazione. Al fine di evitare in futuro possibili contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo ed in particolare sugli impegni delle parti, è opportuno che l'atto costitutivo sia fatto per iscritto e registrato all'Agenzia delle Entrate. Sia quando nasce l'associazione, sia nel caso di nuove successive adesioni, è sempre opportuno far compilare apposita domanda da parte di ogni interessato, tanto più se minorenne (in tal caso occorre il contestuale atto d'assenso del genitore).

L'atto costitutivo di un circolo/associazione deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- * scopo e oggetto sociale;
- * assenza di fine di lucro;
- * elenco dei soci fondatori;
- * denominazione e la sede sociale del circolo;
- * la data di costituzione;
- * primo comitato direttivo eletto.

STATUTO

Lo statuto (vedi i modelli pubblicati nella sezione affiliazioni) è lo strumento che serve a garantire chiarezza e rispetto assoluto della vita democratica interna del circolo. Il consiglio, anche in questo caso, è di redigerlo nella forma della scrittura privata registrata. Lo statuto è l'atto con cui gli associati stabiliscono le norme organizzative di funzionamento interno del circolo, fornendo l'indicazione degli organi societari (l'assemblea dei soci, consiglio direttivo e presidente), lo scopo sociale ed eventuali organi di controllo. Lo statuto deve contenere:

- * denominazione e sede;
- * scopi e finalità (sempre non di lucro);
- * norme di ammissione e di adesione:
- * diritti e doveri dei soci;
- * il patrimonio sociale;
- * organi dell'associazione, loro poteri e norma d'elezione;
- * procedure per le modifiche dello statuto;
- * modalità di scioglimento.

I principi basilari da inserire nello statuto per godere dei benefici previsti dall'art. 148 (ex 111) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi)

La presenza nello statuto di alcuni principi è condizione imprescindibile per qualificare il circolo come "ente non commerciale" ed estendere ad esso le agevolazioni tributarie, previste dall'art. 148 (ex 111) del TUIR. Perché ciò sia possibile, lo statuto deve contenere le seguenti clausole:

- il divieto della distribuzione tra gli associati di utili o di riserve;
- la devoluzione a fini di pubblica utilità, all'atto dello scioglimento del circolo o dell'associazione, del patrimonio residuo;

INFO SUI CIRCOLI DALL'A.I.C.S.

- eguali diritti e doveri per tutti i soci;
- non trasmissibilità delle quote sociali;
- obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario annuale;

I principali aspetti dello statuto

Denominazione e sede del circolo

L'indicazione del nome consente di ottenere la tutela dell'ordinamento ai sensi dell'art. 7 del Codice Civile, tanto che, se qualcuno se n'appropria con gli stessi fini o danneggia il nome del circolo, è possibile adire le vie giudiziali allo scopo di tutelarlo ed inibirne l'uso, oltre alla possibilità di chiedere un eventuale risarcimento del danno.

· Scopi e finalità

E' indispensabile definire in maniera dettagliata e specifica i principi e le caratteristiche su cui il circolo basa la propria azione. Tra questi è importante porre l'accento sull'assenza dello scopo di lucro e se saranno previsti altri servizi accessori quali la mescita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, la mensa ecc. E' quindi necessario scrivere con sufficiente chiarezza finalità e scopi al fine di dirimere eventuali contestazioni sull'indirizzo che l'associazione intende seguire.

• Diritti dei soci

Nella definizione di diritti e doveri del socio particolare rilevanza assume la tessera sociale, ossia il documento che qualifica il frequentatore del circolo come socio. L'adozione della tessera nazionale dell'associazione d'appartenenza acquista il valore dell'adesione piena dei singoli associati, e del circolo, alle finalità ideali e programmatiche dell'associazione. Diritti inalienabili per il socio sono: il diritto di voto (per tutti i soci maggiorenni), di poter avere tutti i vantaggi previsti nello statuto, un sistema di funzionamento interno improntato al principio di democraticità, la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2530 secondo comma del codice civile, l'elettorato attivo e passivo, la possibilità di recedere dal sodalizio, la certezza che l'associazione svolga le attività conformemente agli scopi sociali, e che il fondo comune sia amministrato secondo quanto stabilito dai soci e dalle leggi vigenti.

Doveri dei soci

Doveri del socio sono quelli di versare i contributi associativi così come stabiliti dal direttivo, di lealtà nei confronti del sodalizio, di rispettare lo statuto e le deliberazioni previste dal direttivo e non fare atti che contraddicano lo scopo dell'associazione. Il socio può essere espulso dal circolo qualora non rispetti tali doveri. L'art. 24 del codice civile esige l'esistenza di "gravi motivi" per l'esclusione di un associato da parte dell'assemblea.

· Il patrimonio sociale

E' regolato dall'art. 37 del Codice Civile ed ha la funzione di garantire il perseguimento degli scopi sociali. Esso è costituito da tutti i diritti di carattere patrimoniale facenti capo all'associazione e quindi, oltre alle quote associative ed ai beni da questa acquistati, anche tutti gli altri beni pervenuti al circolo che costituiscono il fondo comune. Il fondo comune non è divisibile finché esiste l'associazione, pertanto i singoli associati non

possono chiederne la divisione, né pretendere la loro quota in caso di recesso, né chiedere tantomeno un godimento di beni proporzionale all'ammontare della propria quota.

Secondo l'art. 38 del Codice Civile, le associazioni rispondono alle obbligazioni assunte verso terzi con il proprio fondo comune, ed in via solidale con il patrimonio dei soggetti che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto del circolo.

• Rendiconto economico

Il consiglio direttivo risponde del proprio operato all'assemblea dei soci a cui, fra l'altro, dovrà sottoporre il rendiconto della gestione per l'approvazione. Nello statuto dovrà essere indicato l'esercizio sociale che può anche non coincidere con l'anno solare (ad es. 01/09 – 31/08), il

termine per la presentazione ed approvazione e la destinazione dell'eventuale residuo attivo.

Modifiche allo statuto

Lo statuto può essere modificato al fine di adeguarlo alle nuove esigenze dell'associazione ad opera dell'assemblea straordinaria dei soci secondo le maggioranze previste dallo stesso statuto. Tale possibilità garantisce una gestione improntata alla massima chiarezza e trasparenza. Si ricorda che lo statuto modificato deve essere nuovamente registrato all'Agenzia delle Entrate.

Gli organi dell'associazione

Gli organi di un'associazione o di un circolo sono: hanno il potere di compiere atti vincolanti, tra questi non si può assolutamente prescindere dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci.

Assemblea

E' formata da tutti i soci del circolo, è l'organo sovrano dell'associazione e come tale ha il compito di esprimere la volontà sociale, di eleggere il consiglio direttivo, approvare il rendiconto, le linee generali del programma d'attività, le modifiche allo statuto e lo scioglimento del circolo. Deve essere effettivamente operante e convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in seduta straordinaria qualora ne faccia richiesta il direttivo, oppure 1/10 dei soci (art. 20 del Codice Civile), o quando occorrano condizioni particolari, quali le modifiche allo statuto o lo scioglimento del circolo.

Consiglio Direttivo

E' l'organo esecutivo, eletto dall'assemblea dei soci, la cui durata è prevista dallo statuto. Ad esso competono l'amministrazione del fondo comune e del patrimonio del circolo, e la gestione di tutte le attività necessarie per il perseguimento dello scopo sociale secondo le indicazioni fornite dall'assemblea dei soci. Di norma spetta al direttivo l'attivazione degli incarichi e la nomina dell'ufficio di presidenza.

Presidente

Rappresenta legalmente dell'associazione, la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi.

I Libri sociali

Per individuare i libri sociali che ogni associazione deve istituire, sarà necessario, fare riferimento alle regole fissate dallo statuto.

Sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto. Se nulla in tal senso prevede lo statuto sarà comunque bene tenere i libri sociali che consentono una gestione chiara e trasparente della vita associativa.

E' consigliata l'adozione dei seguenti libri sociali:

· libro soci

per annotare, secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, eventuali esclusioni e/o recessi, e così via (può essere tenuto anche su supporto digitale, come ad esempio un cd-rom);

libro verbali assemblee e consigli direttivo

è il libro necessario per l'annotazione di tutte le delibere assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie e per l'annotazione dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo dell'associazione.

Per tali libri non è richiesta la vidimazione, ma al fine di preservarli da eventuali manomissioni è consigliabile l'adozione di libri con le pagine numerate. Oltre ai libri sociali su elencati si consiglia la tenuta di una prima nota in cui registrare progressivamente le entrate e le uscite.

Le responsbailità dei dirigenti

Verso gli associati

I membri del direttivo sono liberi di attuare le scelte che più ritengono opportune per il perseguimento degli scopi sociali. Secondo le indicazioni ricevute dall'assemblea dei soci. Essi potranno rispondere (anche con il proprio patrimonio) nei confronti degli associati, qualora abbiano compiuto atti contrari o atti eccedenti se non addirittura in violazione dei limiti dei poteri attribuiti loro dallo statuto o non riconducibili alle finalità istituzionali.

· Verso i creditori e i terzi in genere

Una forma di responsabilità riferibile in via diretta ai circoli è la responsabilità contrattuale, relativa cioè all'inadempimento di un impegno (obbligazione) assunto verso terzi.

Nello svolgimento della propria attività (istituzionale ed eventualmente commerciale) il circolo può stipulare contratti di ogni genere ed in base a questi assumere precise obbligazioni. Casi piuttosto ricorrenti sono quelli relativi alla fornitura di beni o servizi che impegna il circolo al pagamento di un corrispettivo pattuito, o il caso di corsi o di manifestazioni di spettacolo per i quali il circolo richiede il pagamento di un biglietto di ingresso.

L'art. 38 del Codice Civile stabilisce che "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Gli associati che non partecipano alla direzione del circolo sono estranei a tali obbligazioni e non potranno essere chiamati a rispondere agli adempimenti patrimoniale dell'associazione.

· Responsabilità nelle manifestazioni sportive

La responsabilità per incidenti avvenuti nel corso di una manifestazione sportiva può coinvolgere il circolo quale organizzatore. Gli organizzatori di manifestazioni sportive dovranno svolgere un'attenta opera di predisposizione e controllo dei mezzi tecnici necessari alla gara ed alle prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza ma anche alle disposizioni dei diversi regolamenti sportivi (come ad es. è previsto l'uso dei "tatami" nelle gare di Karate).

Si rammenta che eventuali clausole d'esonero dalla responsabilità, spesso fatte sottoscrivere agli atleti o comunicate agli spettatori non avranno alcun valore, in caso d'incidenti in cui sia ravvisabile una colpa dell'organizzatore.

I diritti riconsociuti ai circoli ed alle associazioni

Libertà di associazione

Un circolo in quanto "associazione non riconosciuta", sorge e si costituisce senza alcuna autorizzazione di Pubblica Sicurezza e senza permesso o licenza di qualsiasi altra autorità o ente pubblico o privato.

Inviolabilità di domicilio

Intendendo come domicilio qualsiasi luogo di privata dimora, compresa la sede di un'associazione, le norme di legge garantiscono l'inviolabilità del domicilio.

Il Codice Penale (art. 614, 615) stabilisce per gli agenti di Polizia Giudiziaria la sola facoltà di visitare (e non perquisire) quei locali del circolo dove è svolto un servizio regolato da una licenza di PS, o da un'autorizzazione amministrativa (es. sala del bar). La perquisizione dei locali può essere effettuata solo se accompagnata da uno specifico mandato, nel caso di

"flagranza o presunzione di reato", ai sensi della legge speciale sul terrorismo correlata all'art. 41 TULPS. Gli agenti del Nucleo Tributario, durante il normale svolgimento delle funzioni, possono accedere nei locali del circolo ove queste attività avvengano.

Libertà di manifestazione del pensiero, di stampa e di propaganda

Al circolo è garantita la più ampia libertà di pensiero e di propaganda attraverso lo scritto o altro mezzo di diffusione.

Ciò significa che può, senza autorizzazione, produrre e diffondere qualsiasi tipo di stampa che non sia periodica (regolato da apposita legge), può usare altoparlanti o altro mezzo di diffusione, ed usare mezzi propagandistici. È vietata ogni forma di pubblicità commerciale.

Libertà di riunione

Il circolo può indire riunioni alle quali siano ammessi oltre ai soci anche gli altri cittadini non soci. Tali riunioni possono avvenire sia all'interno della sede sociale, che in qualsiasi altro luogo, senza che questo necessiti d'autorizzazione di polizia o di darne avviso alle autorità.

Scioglimento Lo statuto deve indicare la durata dell'associazione, in quali occasioni si scioglierà e come sarà destinato il fondo comune. Il fondo comune residuo che deve essere devoluto ad altri enti con medesime finalità o ai fini di pubblica utilità.